



COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 7 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO III DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

L'anno **duemilaventidue nove** del mese di **maggio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Assente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Assente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 6

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 3 all'ordine del giorno a cui risultano

Deliberazione n. 7 del 09/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO III DELLA QUALITA' CONTRATTUALE E TECNICA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.

Il SINDACO illustra in modo ampio e dettagliato il punto in approvazione dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) specifiche funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale, nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea;

Vista, in particolare, la lettera b) del comma 527 dell'art. 1 della legge n. 205/2017, che attribuisce ad ARERA il compito di definire i livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, e di vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi;

Richiamato il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 13 febbraio 2014, che definisce i criteri ambientali minimi (CAM) da rispettare nell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Vista la deliberazione dell'ARERA del 18 gennaio 2022, n. 15/2022/R/RIF, avente ad oggetto: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani", con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (cosiddetto TQRIF), che si applica dal 1° gennaio 2023;

Evidenziato che l'art. 3, comma 1, dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, stabilisce che entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice di specifici schemi regolatori, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito;

Visto l'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale recita testualmente: "A

decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'allegato A (TQRIF) alla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, Ente territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

Precisato che nel territorio in cui opera il Comune di Dosolo non è presente l'Ente di Governo dell'Ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e che, in base alle vigenti norme, le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA n. 15/2022 sono svolte dal Comune stesso;

Ritenuto che l'organo competente all'adozione della decisione in ordine allo schema regolatorio sia da individuare, ai sensi dell'art. 42 del TUEL, nel Consiglio Comunale alla luce della considerazione che la decisione da assumere incide sulla portata del servizio pubblico sotto due aspetti importanti, quello della qualità contrattuale e quello della prestazione tecnica, ed assume funzione programmatica, di indirizzo e di organizzazione del servizio pubblico stesso;

Precisato, quindi, che:

- gli Enti territorialmente competenti devono scegliere, entro il 30 aprile 2022, il posizionamento in uno dei quattro schemi regolatori previsti dall'Autorità, contestualmente all'approvazione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti 2022/2025;
- gli schemi regolatori prevedono nuovi obblighi di rispetto degli standard minimi tecnici e contrattuali che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2023;

Considerato che la citata deliberazione n. 15/2022 ha definito una serie di obblighi di servizio e standard generali differenziati a seconda dello schema regolatorio previsto, pertanto la scelta dello schema in cui posizionarsi ha effetti conseguenti sul piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

Vista la nota di Aprica S.p.A., attuale gestore del servizio di igiene urbana nel territorio del Comune di Dosolo, ricevuta in data 26/03/2022 con prot. n. 2487, con la quale è stato fornito un report sintetico riportante gli esiti della mappatura dei singoli obblighi di servizio introdotti dalla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022;

Preso atto della nota ricevuta al prot. n. 3025 del 12/04/2022, con la quale Aprica S.p.A. ha identificato come possibile collocazione, per la gestione del servizio nel Comune di Dosolo, lo schema regolatorio III (livello intermedio) ed ha previsto i corrispondenti costi della qualità come stabilito dal Metodo Tariffario MTR-2 ex delibera dell'ARERA n. 363/2021;

Dato atto che:

- la proposta di posizionamento in schema III, prevede l'erogazione del servizio con modalità differenti da quanto contrattualmente previsto;
- tali valori sono rappresentativi di una situazione ottimale, in cui tutti i 10 comuni del cosiddetto "bacino Borgo Virgilio", che hanno affidato in forma aggregata il servizio di igiene urbana ad Aprica S.p.A., adottino lo schema III proposto;

Visto che:

- lo schema regolatorio III (livello intermedio) prevede l'obbligo di adottare degli standard generali di qualità contrattuale e tecnica come elencati nella Tabella 1 "Livelli generali di qualità contrattuale e tecnica del servizio di gestione dei rifiuti urbani" dell'Allegato A alla deliberazione dell'ARERA n. 15/2022, unitamente all'obbligo di registrazione e trasmissione dei dati relativi alle prestazioni erogate e sottoposte agli stessi standard di qualità;
- gli standard generali, previsti per lo schema regolatorio III, impongono delle prestazioni operative maggiori rispetto a quanto contrattualmente stabilito; e che quelle più impattanti anche sulle componenti di costo sono essenzialmente relative a:
 - fornitura agli utenti di un servizio di ritiro domiciliare gratuito su chiamata, con presa entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta;
 - attivazione di un numero di Pronto Intervento attivo 24 ore su 24 con intervento entro 4 ore dal momento della chiamata;

Ritenuto doveroso evidenziare che al pieno adempimento degli obblighi consegue un rafforzamento che produce migliori livelli di qualità del servizio per gli utenti, mentre adempimenti carenti, stante l'attività di vigilanza condotta da ARERA, espongono sia l'Ente che il Gestore ad un elevato rischio sanzionatorio;

Ritenuto opportuno aderire allo schema qualitativo III, in considerazione della differenza modesta di costi rispetto allo schema I e, soprattutto, in considerazione della gara da bandire nell'anno 2023 in cui non sarà concesso avere standard inferiori al livello intermedio (III);

Dato atto che, facendo seguito alle interlocuzioni informali, tutti i Comuni del bacino intendono aderirvi;

Acquisiti il parere di regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del Settore Tecnico, ed il parere di regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con D.Lgs. n. 18/08/2000, n. 267;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese

delibera

1) Di dare che le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) Di individuare, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la deliberazione n. 15/2022, lo schema III (livello qualitativo intermedio) per il periodo di riferimento (2023/2025) al fine della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

3) Di disporre che, nella predisposizione del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani del periodo 2022/2025, si tenga conto della decisione assunta con il presente provvedimento;

4) Di trasmettere il presente atto ad Aprica S.p.A., gestore del servizio di igiene urbana, per gli adempimenti di competenza;

5) Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet del Comune di Dosolo e di Aprica S.p.A.;

Dopodiché, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

Con voti favorevoli unanimi

delibera

Di dichiarare il presente atto, con separata votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA